

**COMUNE DI RHEMES-SAINT-GEORGES  
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**



**REGOLAMENTO  
DEI CRITERI E DELLE MODALITA'  
PER LA CONCESSIONE DI  
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,  
SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E  
ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI  
ECONOMICI DI QUALUNQUE  
GENERE A PERSONE ED ENTI  
PUBBLICI E PRIVATI**

ART. 12 LEGGE 241/90

**ADOTTATO CON DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 22 DEL 03.06.2002  
*integrato con deliberazione  
del Consiglio Comunale  
n. 33 del 31.07.2002***

## **CAPO 1 PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1**

L'Amministrazione Comunale riconosce le funzioni espletate nel campo sociale da persone ed enti pubblici e privati, ed intende appoggiare e sostenere tali interventi con contributi economici e finanziari finalizzati al soddisfacimento di bisogni generalizzati e diffusi a favore della cittadinanza o di settori della stessa.

### **ART. 2**

I soggetti destinatari dei benefici sono individuati tra enti, associazioni, istituzioni, organismi che operano sul territorio purché operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo:

- a) sociale e/o assistenziale;
- b) pratica sportiva tra i giovani;
- c) arricchimento culturale e ricreativo con particolare interesse locale;
- d) mantenimento dei valori storici;
- e) sostegno umanitario in caso di calamità;
- f) privati che rientrino in situazioni di bisogno o di disagio;
- g) religioso;
- h) attività e interventi inerenti la sistemazione di immobili di proprietà di privati che siano di pubblico interesse nel territorio comunale;

## **CAPO II**

Per tipologia e modalità dell'intervento, gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

### **CONTRIBUTI ORDINARI**

#### **ART. 3**

L'entità dei contributi ordinari è stabilita annualmente, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente, su domanda scritta motivata e sottoscritta dei soggetti istanti. Essi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa. Debbono altresì essere direttamente funzionali all'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamenti per attività future, e costituire concorso nella spesa, non copertura totale della spesa occorrente.

#### **ART. 4**

Nella formazione del ruolo annuo dei soggetti aventi diritto avranno titolo preferenziale quanti non perseguiranno statutariamente scopo di lucro e quelli che meglio concorrono al soddisfacimento di progetti locali iscritti nel programma dell'Ente erogatore, siano casi di carattere turistico, culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo, storico o umanitario.

## **ART. 5**

Atto propedeutico alla richiesta è il progetto dell'attività programmata. Esso deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico che operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire. Saranno privilegiati i soggetti che concorderanno preventivamente i loro progetti con l'Ente erogatore. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dall'Amministrazione comunale.

## **ART. 6**

I progetti devono essere presentati all'Amministrazione erogante entro il 30 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di finanziamento. Qualora la struttura del soggetto beneficiario lo postuli, al progetto devono essere allegati i documenti economico-finanziari dimostranti l'attività complessiva, nonché gli statuti costitutivi. La Giunta Comunale delibera annualmente dopo l'approvazione del bilancio il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:

- della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della quantità delle iniziative realizzate;
- della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità percentuale diversa per i diversi richiedenti.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

L'inserimento nel piano di riparto non costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

Il piano di riparto contenente le individuazioni degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascun assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

## **ART. 6 bis**

*Possono essere concessi contributi ordinari a carattere facoltativo e continuativo, a carico del bilancio comunale, di importo superiore al 10% delle entrate dell'ente sovvenzionato, alle associazioni che operano sul territorio comunale aventi finalità socio-culturali e senza scopo di lucro, quando componenti il Consiglio Comunale ricoprono cariche amministrative e gestionali all'interno delle stesse.*

## **ART. 7**

Per poter procedere alla liquidazione del contributo occorre che venga presentato a consuntivo idoneo rendiconto delle spese e delle entrate e della documentazione giustificativa.

## **CONTRIBUTI STRAORDINARI**

### **ART. 8**

I contributi straordinari consistono nella assegnazione di somme di denaro un tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

Tali contributi possono essere assegnati anche ad Enti od associazioni operanti al di fuori del territorio comunale purché perseguenti gli scopi fissati dal presente articolo.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata all'Amministrazione comunale almeno 1 mese prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata:

- a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) da una dettagliata previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte;

La Giunta Comunale deciderà entro 30 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

La delibera della Giunta Comunale sarà comunicata entro 15 giorni ai richiedenti i quali potranno promuovere motivata opposizione con istanza documentata da presentarsi entro 10 giorni alla Giunta medesima la quale deciderà al riguardo entro i successivi 15 giorni.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali altri contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

L'Ente o Associazione assegnataria di contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per poter procedere alla liquidazione del contributo occorre che venga presentato a consuntivo idoneo rendiconto delle spese e delle entrate e della documentazione giustificativa.

## **CAPO III ALTRI BENEFICI**

### **ART. 9**

Fatti salvi i benefici regolati da leggi nazionali o regionali, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato di bisogno o disagio, sono disposti con atto deliberativo della Giunta Comunale.

### **ART. 10**

L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati dev'essere disposta dalla Giunta ed ispirarsi ai seguenti principi generali:

- a) il vantaggio economico accordato dev'essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse;
- b) dev'essere assicurata la pubblicità preventiva in caso di concessione in uso di beni patrimoniali ed il corrispettivo non può in alcun caso essere inferiore al carico tributario, alle spese di custodia e di manutenzione sostenute dall'Ente per detti beni;
- c) in caso di pluralità di richieste dev'essere redatta apposita graduatoria su basi generali ed uniformi, proposte dall'Ufficio competente;
- d) nel caso di utilizzo di beni mobili, il corrispettivo per l'uso temporaneo deve rispondere a principi di equo ristoro certificato annualmente dal responsabile del servizio in base al conto economico.

### **ART. 11**

#### **UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI**

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa, sportiva, religiosa, storica e umanitaria costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento dei attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta o da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti richiedenti nonché degli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni e riservandosi il diritto di poter usufruire dei beni stessi in caso di comprovata ed urgente necessità comunale.

L'uso dei beni immobili può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.